

1) È POSSIBILE ADIRE IL T.M. CON RICORSO EX ART. 317-BIS C.C. SE LA COPPIA GENITORIALE DI FATTO CONTINUA LA CONVIVENZA PRESSO L'ABITAZIONE FAMILIARE?

A	si, in analogia a quanto accade per le coppie coniugate in cui la proposizione del ricorso di separazione prescinde dalla permanenza dei coniugi nella residenza familiare
B	no, perché l'intervento del T.M. ex art. 317 bis co.II c.c. è volto a disciplinare l'esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori che abbiano entrambi riconosciuto il figlio minore solo allorché sia cessata la convivenza
C	si, purché venga accertato dal giudice con prova rigorosa che trattasi tecnicamente non di convivenza ma di mera coabitazione senza cioè che permanga tra i genitori neanche un minimum di rapporti materiali e spirituali.

2) PUÒ IL T.M., IN SEDE DI C.D. OMOLOGA DI ACCORDI RAGGIUNTI SULLA DISCIPLINA RELATIVA AI FIGLI NATURALI IN SEGUITO A SEPARAZIONE NELLA FAMIGLIA DI FATTO, MODIFICARE CON PRONUNCIA COSTITUTIVA LE DISPOSIZIONI PATTIZIE PER ADEGUARLE AL CONCRETO INTERESSE DEL MINORE?

A	no, perché le disposizioni pattizie sono espressione dell'autonomia familiare ergo, il giudice, se ritiene di non poterne prendere atto in quanto contrarie all'interesse del minore, può solo rifiutare l'omologa dopo aver sollecitato un diverso accordo
B	si, perché il T.M. è un'autorità funzionalmente deputata a curare i diritti e gli interessi dei minori che in caso contrario rimarrebbero sprovvisti di tutela.

3) COSA ACCADE SE UNO DEI CONIUGI PROPONE DOMANDA INNANZI AL T.M. EX ART.333 C.C. E POI SUCCESSIVAMENTE PROPONE DOMANDA AL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE VOLTA AD OTTENERE UNA MODIFICA DELLE MODALITÀ RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI MINORI INCENTRATA SUI MEDESIMI COMPORTAMENTI TENUTI DALL'ALTRO CONIUGE RITENUTI PREGIUDIZIEVOLI EX ART. 709 TER C.P.C.?

A	il T.M., accertata l'identità di petitum e causa petendi tra le due domande, dovrà dichiarare con sentenza l'incompetenza funzionale e fissare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice della separazione
B	il T.M., sussistendo i presupposti di cui alla lett. a), dovrà dichiarare la continenza tra le cause e trasmettere gli atti al giudice della separazione, avendo tale giudizio un contenuto più ampio
C	permane, comunque, la competenza di entrambi i giudici in quanto le azioni proposte sono funzionalmente diverse incidendo la prima sull'esercizio della potestà genitoriale, la seconda sulle modalità dell'affidamento

4) I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI EMESSI DAL T.M. SONO REVOCABILI O MODIFICABILI AD OPERA DELLO STESSO GIUDICE MINORILE?

A	mai, trattandosi di domande autonome, al più incidentali, con riferimento alle quali non può mai operare la vis attrattiva con la domanda relativa all'affidamento
B	si, ma solo se è ancora pendente il procedimento principale che ha determinato la competenza del T.M., in attuazione dei principi dell'effettività e concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del procedimento

5) QUALI FORME DI TUTELA DEL CREDITO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI SONO AZIONABILI INNANZI AL GIUDICE MINORILE QUANDO È COMPETENTE AD ESAMINARE ANCHE LE DOMANDE ECONOMICO-PATRIMONIALE?

A	il procedimento monitorio ex art. 148 co.III c.c.
B	l'ordine di pagamento diretto ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al genitore obbligato al mantenimento ex art. 156 co.VI c.c., genitore rimasto inadempiente
C	il sequestro preventivo di parte dei beni di detto genitore inadempiente ex art. 156 co. VI c.c.
	il sequestro conservativo dei beni del genitore convivente allontanatosi dalla residenza familiare nella misura atta a garantire

www.avvocatolauralndi.it